

Motivi e principali argomenti

Con la presente domanda, le ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 265 TFUE, che si dichiari che la Commissione ha errato per carenza non definendo la propria posizione nella pratica C 36/07 (ex NN 25/07) — Germania/Deutsche Post (GU 2007, C 245, pag. 21).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti asseriscono che la Commissione, non avendo definito la propria posizione nella summenzionata procedura di inchiesta in un lasso di tempo ragionevole, avrebbe violato gli artt. 7 e 13 del regolamento (CE) n. 659/1999⁽¹⁾.

Per di più, venendo meno all'obbligo di definire la propria posizione in un ragionevole periodo di tempo, la Commissione ha anche violato i principi di buona amministrazione e di certezza del diritto. Secondo le ricorrenti il principio di sana amministrazione avrebbe dovuto essere rispettato, essendo uno dei principi generali comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Per giunta, tale principio è chiaramente riflesso nell'art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2010 C 83, pag. 389).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE (GU 1999 L 83, pag. 1).

Ricorso proposto il 18 agosto 2010 — Borax Europe/ECHA

(Causa T-346/10)

(2010/C 288/95)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Borax Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: K. Nordlander, lawyer e H. Pearson, Solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

— Annullare la decisione della ECHA di identificare alcune sostanze a base di borato come «sostanze estremamente problematiche» che soddisfano i criteri di cui all'art. 57, lett. c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: il «regolamento REACH») ⁽¹⁾ e di aggiungerle all'elenco di sostanze ad altissimo rischio candidate all'autorizzazione (in prosieguo: l'«elenco di sostanze candidate») il 18 giugno 2010 (in prosieguo: l'«atto impugnato»);

— Condannare l'ECHA alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della ECHA di identificare alcune sostanze a base di borato come «sostanze estremamente problematiche» che soddisfano i criteri di cui all'art. 57, lett. c), del REACH e di aggiungerle all'elenco di sostanze candidate il 18 giugno 2010. L'atto impugnato è stato reso noto alla ricorrente con un comunicato stampa dell'ECHA del 18 giugno 2010.

Le sostanze a base di borato delle quali la ricorrente contesta l'inclusione nell'elenco di sostanze candidate da parte dell'atto impugnato sono: l'acido borico (n. CAS 10043-35-3, n. CE 233-139-2); il tetraborato di disodio, anidro; il tetraborato di disodio decaidrato; il tetraborato di disodio pentaidrato (n. CAS 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3, n. CE 215-540-4) (in prosieguo: i «borati»).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo: l'atto impugnato deve essere annullato poiché basato su fascicoli dell'allegato XV contenenti errori manifesti che comportano una violazione di una forma sostanziale prevista all'art. 59 del REACH. Tali fascicoli, per giustificare l'azione della ECHA, indicano che i borati sono attualmente classificati nella parte 3 dell'allegato VI al regolamento (CE) n. 1272/2008, cosa, di fatto, errata.

Secondo motivo: l'ECHA ha adottato l'atto impugnato senza assolvere la sua funzione consistente nell'esaminare «nel merito» se i borati soddisfano i criteri di cui all'art. 57, lett. c) del REACH. Pertanto, l'ECHA, nell'adottare l'atto contestato, ha commesso manifesti errori di valutazione, ha ecceduto i suoi poteri e ha violato il principio di buona amministrazione.

Terzo motivo: infine, i borati non soddisfano i criteri, ex art. 57, lett. c), del REACH, di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, in forza della direttiva 67/548. Di conseguenza, essi non costituiscono «sostanze estremamente problematiche» e la loro inclusione nell'elenco di sostanze candidate da parte dell'atto contestato viola l'art. 59, n. 8, del REACH.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).

Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Adelholzener Alpenquellen/UAMI (Forma di una bottiglia con la rappresentazione in rilievo di tre cime di montagna)

(Causa T-347/10)

(2010/C 288/96)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Adelholzener Alpenquellen GmbH (Siegsdorf, Germania) (rappresentante: avv. O. Rauscher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 giugno 2010, procedimento R 1516/2009-1;

— condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale consistente nella forma di una bottiglia con la rappresentazione in rilievo di tre cime di montagna, per prodotti della classe 32

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (¹), in quanto il marchio comunitario in questione avrebbe carattere distintivo, nonché violazione dell'art. 37, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non avrebbe dovuto fondare la propria decisione sulla mancanza di un disclaimer, e violazione dell'art. 75, n. 2 del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la ricorrente non avrebbe potuto pronunciarsi su determinate rappresentazioni sulle quali si basa la decisione.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso presentato il 16 agosto 2010 — Panzeri/UAMI — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)

(Causa T-348/10)

(2010/C 288/97)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Panzeri (Monguzzo, Italia) (rappresentante: C. Galli, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Royal Trophy Srl (Cava de Tirreni, Italia)

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso del 20 maggio 2010 e quella della Divisione di Opposizione del 30 giugno 2009